

contro, la mancata previsione in sede di riforma ha fornito argomentazione all'orientamento opposto²¹⁵. La tesi favorevole all'ammissibilità della fusione eterogenea può essere ora argomentata perpetuando l'orientamento della libertà di fusione tra enti ovvero collegando la fusione alla trasformazione eterogenea e quindi ammettendola nei limiti da questa stabiliti²¹⁶.

Nella giurisprudenza di merito Trib. Udine, decr. 14.8.1998; Trib. Ravenna, decr. 17.10.2002, relativi a incorporazione di società di capitali in ente non lucrativo.

²¹⁵ G. Marasà, «Nuovi confini delle trasformazioni e delle fusioni nei contratti associativi», in *Rivista di diritto civile*, II, 1994, p. 311; Idem, «Le trasformazioni eterogenee», relazione al convegno «Principi civilistici nella riforma del diritto societario», Imperia, 26-27 settembre 2003. La tesi si basa, tra l'altro, sulla tipicità degli atti depositabili presso il registro delle imprese ai sensi degli articoli 2188, comma 1, del codice civile e 7 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.

²¹⁶ In senso favorevole all'ammissibilità delle fusioni eterogenee a seguito della riforma A. Fusaro, cit. a nota 213, pp. 294-13; A. Zoppini, «Fusione eterogenea per incorporazione e riforma del diritto societario: parere *pro veritate*», in *Rivista del notariato*, III, 2004, pp. 1281-86, che per un'ipotesi concreta fa riferimento alle norme in tema di trasformazione eterogenea, di fusione e di enti del libro primo del codice civile.